

UNIVERSITÀ DI PISA

DIREZIONE DIDATTICA STUDENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE



Unità Formazione Insegnanti, Tirocini e Apprendistato

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 che modifica *il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249, recante il Regolamento concernente la "*definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*", e in particolare gli articoli 5 e 13;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "*Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*" e, in particolare, l'art.5 comma 4;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011: "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016 "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", come rivisto e aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017, dal Decreto Ministeriale n. 221 del 20 novembre 2023 e dal Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 1° dicembre 2016, n.948 recante "*Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Dell'università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249*" e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", come modificato dall'articolo 44 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2022, n. 79 e, successivamente, dall'art. 20, comma 3, lett. d), n. 01), del Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112;
- VISTO in particolare, l'articolo 18-bis, comma 2. del sopra citato D. Lgs 59/2017, che stabilisce quanto segue: "*Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento.*"
- VISTO il Decreto del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017 relativo all'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019 "*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni*", con il quale è stato integrato ed aggiornato, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, il citato decreto ministeriale 30 settembre 2011;

- VISTO l'art.2 comma 8 del Decreto-Legge n.22 dell'8 aprile 2020 convertito con modifiche con la legge n.41 del 6 giugno 2020;
- VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e Ricerca n. 90 del 7 agosto 2020, nel quale tra l'altro, sono indicati i requisiti dei candidati che hanno diritto a non sostenere il test preselettivo e viene inoltre specificato al punto 3 che il punteggio del test preselettivo non è da computare ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso;
- VISTA la nota di chiarimenti del MIUR e del MPI n. 371182 del 13 agosto 2020;
- VISTA la nota ministeriale n. 24656 dell'11 dicembre 2023, con la quale viene autorizzato l'avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità per ogni ordine e grado di scuola per l'anno accademico 2023/2024 (IX ciclo) e viene richiesto agli atenei di indicare il massimo del potenziale formativo;
- VISTE la delibera del Senato Accademico n. 11 del 19 gennaio 2024 e la delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 22 del 29 gennaio 2024 con le quali sono stati attivati i Corsi di specializzazione per il sostegno per ciascun ordine e grado di Scuola ed è stato definito il relativo potenziale formativo ed il numero di posti da richiedere al MUR;
- VISTO il Decreto del MUR n. 583 del 29 marzo 2024 che attiva i Corsi di specializzazione per il sostegno, per l'anno accademico 2023/2024 (IX ciclo) e attribuisce all'Università di Pisa n.480 posti complessivi suddivisi fra i quattro ordini di scuola, comprensivi della riserva di posti del 35% di cui al Decreto Interministeriale 549/2024 sopra citato e indica le date, uniche a livello nazionale, di svolgimento dei test preselettivi;
- VISTO il Decreto Interministeriale del MUR e MIM n. 549 del 29 marzo 2024 che dispone una quota pari al 35 % dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell'articolo 18-bis del Decreto Legislativo 59/2017 sopra citato, determinando altresì le modalità di accesso e selezione degli aventi diritto;
- VISTO il Regolamento vigente di Ateneo sulla contribuzione degli studenti;
- VISTA la Nota del MUR - Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio del 9 aprile 2024;
- SENTITO il Direttore dei corsi di Sostegno:

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi del Decreto del MIUR del 30 settembre 2011 e s.m.i. e del MUR [n.583 del 29 marzo 2024](#), per l'anno accademico 2023/2024, sono indette le selezioni, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado) di cui all'avviso (**allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Ai sensi del Decreto del MUR [n.583 del 29 marzo 2024](#) e del decreto interministeriale (MUR e MIM) [n.549 del 29 marzo 2024](#), per l'anno accademico 2023/2024, sono indette le procedure di ammissione, per l'accesso alla riserva del 35% dei posti disponibili nei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado) di cui all'avviso (**allegato B**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente Decreto è pubblicato all'[Albo Ufficiale](#) dell'Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)".

Il Rettore
Prof. Riccardo Zucchi*

ALLEGATO A

AVVISO PER L'AMMISSIONE ALLE SELEZIONI PER L'ACCESSO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO - IX CICLO

Articolo 1 - Attivazione

Sono indette le selezioni, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di seguito corsi) per l'anno accademico 2023/2024 (IX ciclo). È prevista una selezione per ogni ordine e grado di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado.

Articolo 2 - Posti messi a concorso

1. In conformità alla programmazione degli accessi definita dal M.U.R. sono messi a concorso, presso l'Università di Pisa, un totale di 480 posti, di cui il 35% è riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti all'art.18- bis comma 2 del Dlgs 13 aprile 2017 n. 59. Pertanto, il numero di posti a concorso è 312, ripartito secondo la seguente Tabella:

Ordine e grado di Scuola	Numero di posti
Infanzia	39
Primaria	65
Secondaria di primo grado	104
Secondaria di secondo grado	104

2. I candidati possono richiedere di partecipare alle selezioni per più ordini di scuola se in possesso dei relativi requisiti di accesso richiesti.

3. Si precisa che concorrere sulla riserva del 35% dei posti, di cui al relativo Avviso (Allegato B), non preclude la possibilità di concorrere anche alle presenti selezioni sui quattro ordini e gradi di scuola, compreso quello per il quale si è fatta domanda di ammissione con riserva.

4. Per ogni ordine e grado di scuola, il numero di posti indicati nella Tabella può essere integrato con i posti eventualmente rimasti vacanti dopo l'espletamento delle procedure di ammissione ai corsi sulla quota di riserva.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione

1. Per accedere ai corsi per la Scuola dell'Infanzia e Primaria sono previsti i seguenti requisiti di ammissione:

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito tramite i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

oppure

- diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, con valore di abilitazione, conseguiti presso gli istituti magistrali o diploma triennale per la scuola d'Infanzia o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.

2. Per accedere ai corsi per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado sono previsti i seguenti requisiti di ammissione:

- abilitazione su una classe di concorso relativa all'ordine e grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;

oppure

- laurea magistrale o a ciclo unico, specialistica o "vecchio ordinamento" oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titoli equipollenti o equiparati, che diano accesso alle classi di concorso vigenti relative all'ordine e grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per il sostegno. Sono pertanto, richiesti, dove previsti, gli specifici requisiti curriculari (CFU/CFA o esami annuali/semestrali) per alcune classi di insegnamento dalla normativa vigente¹.

¹ Per quanto riguarda le classi di insegnamento, si fa riferimento alla Tabella A del D.P.R. 19/2016 come modificato con D.M.259/2017 e D.M. n.221/2023 e D.M. n.255/2023. Unicamente per le classi di insegnamento tecnico-pratiche (ITP) si fa riferimento alla Tabella B al D.P.R.19/2016, come modificato dal D.M.259/2017.

Si specifica che per coloro che intendano accedere al concorso per l'ammissione ai corsi di sostegno della Scuola secondaria in quanto in possesso di un titolo di accesso all'insegnamento di una delle classi tecnico-pratiche (ITP), ai sensi della normativa vigente i requisiti di ammissione sono:

- abilitazione specifica su una classe di insegnamento ITP ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
oppure
- diploma di scuola secondaria di secondo grado che dà accesso ad una delle classi di insegnamento ITP.

3. I **requisiti di ammissione** di cui ai commi precedenti devono essere **posseduti** entro il **30 aprile 2024 alle ore 12,00**, data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione* del Ministero dell'Istruzione e del Merito, entro la predetta data di scadenza dell'iscrizione ai concorsi (**30 aprile 2024**).

5. Per coloro che sono in possesso dei titoli di accesso alle classi di insegnamento ad esaurimento si fa riferimento alla [nota ministeriale 371182 del 13 agosto 2020](#).

6. L'amministrazione provvederà in qualsiasi momento, anche successivo all'immatricolazione, ad escludere coloro che non risultino in possesso dei requisiti di accesso richiesti per l'iscrizione al concorso.

Articolo 4 - Adempimenti per partecipare al concorso

1. Per partecipare a ciascuna selezione i candidati devono presentare **domanda**, distinta per ogni ordine e grado di scuola, per il quale intendono concorrere, **unicamente on line sul portale PICA**, provvedendo all'inserimento dei dati richiesti. Non è ammessa la domanda presentata con altre modalità.

La domanda può essere presentata dalle **ore 12,00 (ora italiana) del 16 aprile 2024**. Il **termine perentorio per la presentazione della domanda è il 30 aprile 2024 alle ore 12,00 (ora italiana)**.

I candidati devono provvedere al pagamento della **tassa di iscrizione di euro 100,00** con il sistema Pago PA secondo termini e modalità indicate sul portale PICA al momento dell'iscrizione alla selezione. **La tassa di iscrizione è dovuta per ogni domanda presentata**. I candidati che non abbiano pagato la tassa concorsuale entro il termine del 30 aprile 2024 alle ore 12 non potranno finalizzare la domanda e pertanto non saranno ammessi al concorso.

La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso.

Si consiglia di stampare e conservare la ricevuta, rilasciata dal sistema PICA, al termine della procedura di iscrizione. Tale ricevuta, oltre a costituire prova di avvenuta iscrizione al concorso, riporta anche un **"numero ID"** che sarà indispensabile per visualizzare in forma anonima gli esiti delle prove, la valutazione dei titoli ed eventuali altre informazioni che saranno pubblicate sulla pagina web ["formazione insegnanti" - corsi di specializzazione per il sostegno](#).

2. I candidati in condizione di disabilità o con certificazione di DSA (disturbi specifici di apprendimento), potranno presentare, entro le ore 12 del **30 aprile 2024**, apposita istanza per la fruizione di ausili o di tempo aggiuntivo nello svolgimento della prova di ammissione compilando il relativo modulo scaricabile dalla pagina web disponibile agli indirizzi indicati sul portale PICA. Su tale pagina sono indicate anche le procedure da seguire per la presentazione della richiesta.

Articolo 5 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di sostegno sono nominate con Decreto del Rettore che verrà pubblicato alla pagina web dedicata alla ["formazione insegnanti" - corsi di specializzazione per il sostegno](#) e all'Albo ufficiale d'Ateneo.

2. Ciascuna Commissione è composta da un numero minimo di tre membri scelti tra professori e ricercatori in servizio presso l'Università di Pisa e/o esperti esterni.

Articolo 6 - Prova di accesso

Ai sensi del D.M. del 30 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, per ciascun ordine e grado di scuola:

1. la procedura di accesso ai corsi si articola in
 - a) un test preselettivo;
 - b) una prova scritta;
 - c) una prova orale.

2. Il test preselettivo, la prova scritta e la prova orale sono volti a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte dei candidati, di competenze²:

1. didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
2. su empatia e intelligenza emotiva;
3. su creatività e pensiero divergente;
4. organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

3. Il test preselettivo, per ogni ordine e grado di scuola, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui una soltanto giusta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al corso.

4. Per ogni ordine e grado di scuola, i partecipanti al test preselettivo sono ammessi alla prova scritta in numero pari al doppio dei posti disponibili, compresi eventualmente quelli indicati al punto 4 dell'articolo 2. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito del test preselettivo, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi alla stessa.

Qualora per uno o più ordini di Scuola risulti iscritto alle prove preselettive un numero inferiore di candidati rispetto a quello da preselezionare per l'ammissione alle prove scritte (il doppio dei posti disponibili), la relativa prova non verrà svolta. I candidati che avrebbero dovuto sostenere il test preselettivo che non si svolgerà per i motivi suddetti saranno ammessi di diritto alle rispettive seconde prove concorsuali (prove scritte). **Dell'eventuale non svolgimento della prova preselettiva verrà data comunicazione, entro il 2 maggio 2024**, alla pagina web dedicata al concorso. Qualora per uno o più ordini di Scuola si presenti alla prova preselettiva un numero inferiore di candidati rispetto a quello da preselezionare, la prova non verrà svolta e tutti i candidati presenti saranno ammessi di diritto alla prova scritta.

Sono ammessi direttamente alla prova scritta, senza sostenere il test preselettivo, coloro che rientrano in uno dei casi sottoindicati³:

- a. i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all'80% (legge 104/1992 art. 20, comma 2-bis);
- b. i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno dell'ordine e grado di Scuola cui si riferisce la procedura selettiva cui partecipano (art. 2, comma 8, del D.L. n. 22/2020 convertito in legge n. 41/2020).
- c. i candidati che abbiano superato la prova preselettiva dell'VIII ciclo (per lo stesso ordine e grado di scuola a cui si riferisce la procedura a cui partecipano), ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da Covid-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove.
- d. Coloro che hanno presentato domanda per la quota di riserva del 35% dei posti di cui all'Allegato B per lo stesso ordine e grado di scuola a cui si riferisce la procedura a cui partecipano.

Tali casi dovranno essere dichiarati dai candidati all'atto dell'iscrizione sul portale PICA.

Nel caso a) la dichiarazione deve essere accompagnata dal caricamento della documentazione prevista dall'ordinamento comprovante lo status di disabilità o invalidità.

I candidati di cui ai punti a), b), c) e d), che richiedono l'accesso diretto alla prova scritta per un determinato ordine e grado di scuola, devono essere iscritti come candidati per il concorso (IX ciclo sostegno) a tale ordine e grado di scuola solo presso l'Università di Pisa. I candidati di cui al punto d) devono aver presentato domanda di ammissione sui posti riservati solo presso l'Università di Pisa.

Entro cinque giorni prima delle date di svolgimento del test, indicate all'art.8, sarà pubblicato l'elenco dei candidati (individuati tramite il numero di ID) ammessi al test preselettivo nonché di coloro che abbiano dichiarato i requisiti di cui ai punti a), b) e c) e che pertanto hanno diritto ad accedere direttamente alla prova scritta. I candidati che, dai controlli anche successivi all'immatricolazione, non risultassero in possesso dei requisiti dichiarati per l'esonero dalla prova preselettiva saranno esclusi dal concorso.

² Per ulteriori specifiche consultare Allegato C al DM 30/9/2011

³ Punti a), b), c), ai sensi del Decreto Ministeriale 583/2024 di attivazione del IX ciclo del Corso di Sostegno e del Decreto Interministeriale del 7 agosto 2020, n. 90 "Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità" e relativa nota di chiarimenti del Ministero dell'Università e Ricerca del 13 agosto 2020. Il punto d) ai sensi della Nota del MUR del 9 aprile 2024.

5. La prova scritta si intende superata, per l'ammissione all'orale, con una votazione non inferiore a 21/30.
6. La prova orale è superata se i candidati riportano una votazione non inferiore a 21/30.
7. La prova scritta verte su una o più delle tematiche previste al comma 2. La prova scritta non prevede domande a risposta chiusa. La prova orale verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

Articolo 7 - Titoli valutabili

1. I titoli devono essere posseduti entro la data di scadenza di iscrizione al concorso (30 aprile 2024) e devono essere dichiarati sul portale PICA al momento dell'iscrizione al concorso.
2. La commissione ha a disposizione 10 punti per i titoli valutabili, di cui:
 - a) massimo 5 punti per titoli di servizio sull'insegnamento
1 punto per ogni anno di servizio di insegnamento, prestato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;
 - b) massimo 5 punti per i titoli culturali, scientifici e professionali sottoindicati:
 - la certificazione dei 24 CFU/CFA, ai sensi del D.M. 616/2017, nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti entro il 31 ottobre 2022 - 0,5 punti;
 - dottorato di ricerca - 2 punti per titolo;
 - laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento oppure diplomi AFAM di secondo livello, o titoli equipollenti o equiparati, non utilizzati come requisito di accesso -1 punto per titolo;
 - master universitario di almeno 60 CFU - 0,5 punti per titolo;
 - corso universitario di perfezionamento di almeno 30 CFU - 0,25 punti per titolo;
 - scuola di specializzazione - 1 punto per titolo;
 - pubblicazione scientifiche (monografie o articoli su riviste di fascia A dell'ANVUR) a firma di un unico autore, (escluse le curatele) nei settori disciplinari M-PED 01, M-PED 02, M-PED 03, M-PED 04 - 1 punto per pubblicazione.
3. La valutazione dei titoli avverrà per coloro che hanno superato la prova orale. Le Commissioni determineranno i criteri di valutazione dei titoli durante la riunione preliminare.

Articolo 8 - Calendario delle prove concorsuali e modalità di svolgimento

1. Come previsto dal D.M. n. 583/2024, sono riportate di seguito le date di svolgimento dei test preliminari:
 - Scuola dell'Infanzia: mattina del **7 maggio 2024**;
 - Scuola Primaria: mattina dell'**8 maggio 2024**;
 - Scuola Secondaria di primo grado: mattina del **9 maggio 2024**;
 - Scuola Secondaria di secondo grado: mattina del **10 maggio 2024**.
2. La **sede di svolgimento** e l'**orario di convocazione** dei candidati al test preselettivo, per ciascun ordine e grado di scuola, saranno pubblicati alla pagina ["formazione insegnanti"-corsi di specializzazione per il sostegno](#) almeno **5 giorni prima dello svolgimento dello stesso**.
3. Le prove scritte, per ciascun ordine e grado di scuola, si svolgeranno nelle date che saranno rese note in occasione della pubblicazione dei risultati del test preselettivo. Sedi e orari delle prove scritte saranno resi noti almeno 5 giorni prima del loro svolgimento.
4. Per quanto riguarda le prove orali, per tutti gli ordini di scuola, il periodo di svolgimento sarà reso noto entro il **13 giugno 2024** tramite pubblicazione alla pagina web ["formazione insegnanti"-corsi di specializzazione per il sostegno](#).
La sede e l'ora di convocazione delle prove orali saranno rese note, sulla predetta pagina web, in occasione della comunicazione dei risultati della prova scritta.
5. Tutti gli esiti delle prove saranno pubblicati in forma anonima utilizzando il "numero di ID" rilasciato a ciascun candidato (vedi art.4).
6. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione personale. Pertanto, il presente bando e le successive comunicazioni sul sito web dell'Ateneo (["formazione insegnanti"-corsi di specializzazione per il sostegno](#)) hanno a tutti gli effetti valore di convocazione e comunicazione ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali.

Articolo 9 - Obblighi dei candidati

1. Per sostenere le prove concorsuali i candidati devono presentarsi per le operazioni di identificazione, con un documento di identità in corso di validità nei giorni, orari e sedi indicate come previsto nell'art.8. La

mancata presentazione alle prove nei modi e termini previsti costituisce rinuncia implicita alle stesse e comporta pertanto l'esclusione dal concorso.

2. I candidati devono svolgere le prove seguendo diligentemente le istruzioni che saranno impartite nella sede di esame.

3. Salvo diverse indicazioni della commissione, durante tutte le prove non è consentito usare cellulari, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, strumenti di calcolo e strumenti elettronici di qualsiasi genere.

4. I candidati sono tenuti a custodire i propri effetti personali in quanto l'Università non risponde di eventuali furti o smarrimento dei materiali in loro possesso non essendo previsto alcun servizio di custodia.

Articolo 10 - Graduatorie finali

1. Per ciascun ordine e grado di Scuola verranno approvate le graduatorie di merito.

2. La Commissione ha a disposizione 70 punti, dei quali 30 per la prova scritta, 30 per la prova orale, 10 per i titoli valutabili.

3. Le graduatorie finali di ogni concorso, approvate con Decreto rettorale, saranno pubblicate alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti](#)"- [corsi di specializzazione per il sostegno](#) e sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Ciascuna graduatoria è formata sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevalgono i candidati con maggiore anzianità di servizio (espressa in giorni) di insegnamento sul sostegno nelle scuole, a prescindere dall'ordine e grado di Scuola per il quale si concorre. In caso di ulteriore parità prevalgono i candidati anagraficamente più giovani.

L'anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno, per le finalità predette, deve essere dichiarata sul portale PICA al momento dell'iscrizione al concorso, sulla base dei giorni complessivi di insegnamento sul sostegno maturati alla data di scadenza del bando (**30 aprile 2024**).

4. Sono ammessi a ciascun corso i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili come elencati nella tabella di cui all'art. 2, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito compilate, per ogni ordine e grado di scuola, sulla base dei criteri sopra riportati.

I posti che si rendono disponibili a seguito della rinuncia o della mancata immatricolazione entro i termini prescritti degli aventi diritto sono assegnati, tramite successivi scorrimenti, in numero massimo di tre. Nel Decreto Rettorale di approvazione delle graduatorie finali sopra indicato, verranno individuate le date dei relativi scorrimenti.

5. Nel caso in cui le graduatorie degli ammessi risultino composte da un numero di candidati inferiore al numero dei relativi posti, l'Università di Pisa può procedere ad integrarle con candidati idonei, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei riferite allo stesso ordine e grado di scuola, che ne facciano specifica richiesta secondo le modalità che saranno rese note sulla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti](#)"- [corsi di specializzazione per il sostegno](#) al momento della pubblicazione delle graduatorie finali.

6. Ai sensi del DPR n. 445/2000, qualora l'Amministrazione riscontri la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 11 - Ammissione in soprannumero

1. Su esplicita richiesta sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, senza nessuna valutazione, coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione del sostegno:

- a. abbiano sospeso il percorso;
- b. pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- c. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- d. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma in posizione non utile.

2. Tali richieste dovranno essere presentate secondo i tempi e le modalità che saranno indicate in un apposito avviso pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)" entro il 20 maggio 2024.

Articolo 12 - Immatricolazione

1. I candidati ammessi a ciascun Corso sono tenuti ad immatricolarsi entro le date perentorie indicate nei Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie.

2. La contribuzione per l'anno accademico 2023/2024 è di 2.500,00 euro suddivisa in due rate di pari importo, delle quali la prima da versare al momento dell'immatricolazione e la seconda entro i termini che

saranno specificati nel Decreto Rettorale di approvazione delle graduatorie. La contribuzione non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizione economica.

A domanda, sono esonerati totalmente dalla contribuzione i corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di Ateneo sulla contribuzione degli studenti.

3. Le informazioni sull'organizzazione della didattica dei corsi verranno pubblicate, non appena disponibili, nella pagina web "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)", alla sezione dedicata alla didattica.

Articolo 13 - Responsabile del procedimento e trattamento dati personali

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è Gisella Trenta, Direzione Didattica, studenti e internazionalizzazione - Unità Formazione Insegnanti, Tirocini e Apprendistato.

2. Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati e i dati che necessitano un trattamento particolare, obbligatoriamente conferiti, saranno raccolti presso l'Università di Pisa e verranno trattati per le finalità di gestione delle procedure alle quali si riferisce il presente bando. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità informatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di espletare le predette procedure. I suddetti dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi per finalità di gestione delle attività concorsuali. I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le proprie istanze all'indirizzo email alicepostlaurea@adm.unipi.it. L'informativa estesa ai sensi del predetto Regolamento è consultabile al link <https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18487-trattamento-dei-dati-personali-degli-studenti>.

Articolo 14 - Informazioni

1. Eventuali informazioni possono essere richieste tramite il portale on-line [Sportello Virtuale](#) all'Unità Formazione insegnanti- segreteria amministrativa.

È altresì attivo lo sportello telefonico (3663433209) e in presenza secondo i seguenti orari:

- **lunedì:** ore 9:00-11:00 - sportello telefonico senza appuntamento
- **martedì:** ore 15:30 - 17:30 sportello soltanto su appuntamento in presenza o telefonico
- **mercoledì:** ore 11:00-13:00 sportello telefonico senza appuntamento
- **giovedì:** ore 11:30 - 13:30 - sportello soltanto su appuntamento in presenza o telefonico
- **venerdì:** ore 9:00-11:00 - sportello telefonico senza appuntamento.

Nei giorni in cui lo sportello telefonico è su appuntamento, gli utenti esterni si dovranno prenotare tramite l'agenda virtuale indicando nel campo "motivazione" anche un recapito telefonico e l'opzione fra lo "sportello telefonico" e quello in "presenza":

- nel caso di "sportello telefonico" gli operatori dell'ufficio contatteranno gli utenti al numero di cellulare indicato nell'agenda virtuale
- nel caso di "sportello in presenza" gli utenti dovranno recarsi presso la segreteria amministrativa dei Corsi di sostegno - Largo Pontecorvo, 3 - Edificio E (piano terra) - Pisa.

Articolo 15 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO B

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AMMISSIONE SU POSTI RISERVATI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO - IX CICLO

Articolo 1 - Attivazione

1. È indetta la procedura di ammissione ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di seguito corsi) per l'anno accademico 2023/2024 (IX ciclo), riservata a coloro che, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 59/2017 abbiano prestato almeno tre anni di servizio, negli ultimi cinque, su posto di sostegno in qualsiasi scuola di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento (v. art. 3).

2. Qualora il numero delle domande per l'accesso ad un determinato ordine o grado di Scuola superi il numero dei posti riservati, verrà effettuata una selezione per titoli, come specificato all'art. 3, del presente allegato. Nel caso che il numero delle predette domande sia uguale o inferiore ai posti riservati è previsto l'accesso diretto ai corsi.

Articolo 2 - Posti disponibili

1. In conformità alla programmazione degli accessi definita dal M.U.R. sono messi a concorso, presso l'Università di Pisa, un totale di 480 posti, di cui il 35% è riservato a quanti in possesso dei requisiti di cui all'art.1 del presente Avviso.

Il numero di posti riservati è di 168, così ripartito:

Ordine e grado di Scuola	Numero di posti riservati
Infanzia	21
Primaria	35
Secondaria di primo grado	56
Secondaria di secondo grado	56

2. I candidati possono fare domanda per più ordini di scuola se in possesso dei relativi requisiti di accesso.

3. Si precisa che è possibile presentare domanda di ammissione ai corsi sia sui posti riservati che sui posti ordinari di qualsiasi ordine e grado di scuola dell'Università di Pisa (vedi Avviso Allegato A), compreso quello per la quale si è fatta domanda di ammissione con riserva.

4. Se a seguito delle procedure di ammissione rimangono posti riservati non coperti, gli stessi andranno ad integrare i posti ordinari di cui all'articolo 2 del relativo avviso (Allegato A).

Articolo 3 - Requisiti di ammissione

Oltre al requisito previsto dall'articolo 18-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 59/2017, riportato all'articolo 1 del presente allegato, gli interessati devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti.

1. Per accedere ai corsi per la Scuola dell'Infanzia e Primaria:

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito tramite i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
oppure
- diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, con valore di abilitazione, conseguiti presso gli istituti magistrali o diploma triennale per la scuola d'Infanzia o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.

2. Per accedere ai corsi per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado:

- abilitazione su una classe di concorso relativa all'ordine e grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico, specialistica o "vecchio ordinamento" oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titoli equipollenti o equiparati, che dia accesso alle classi di concorso vigenti relative all'ordine e grado di scuola per il quale si intende

conseguire la specializzazione per il sostegno. Sono, pertanto, richiesti, dove previsti, gli specifici requisiti curriculari (CFU/CFA o esami annuali/semestrali) per alcune classi di insegnamento dalla normativa vigente⁴.

Per i possessori di un titolo di accesso all'insegnamento di una delle classi tecnico-pratiche (ITP):

- abilitazione specifica su una classe di insegnamento ITP ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
oppure
- diploma di scuola secondaria di secondo grado che dà accesso ad una delle classi di insegnamento ITP.

3. I requisiti di ammissione di cui ai commi precedenti devono essere posseduti entro il **30 aprile 2024 alle ore 12,00**, data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al corso.

4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione* del Ministero dell'Istruzione, entro la predetta data di scadenza dell'iscrizione al concorso (**30 aprile 2024**).

5. Per coloro che sono in possesso dei titoli di accesso alle classi di insegnamento ad esaurimento si fa riferimento alla [nota ministeriale 371182 del 13 agosto 2020](#).

6. L'amministrazione provvederà in qualsiasi momento, anche successivo all'immatricolazione, ad escludere coloro che non risultino in possesso dei requisiti di accesso richiesti per l'iscrizione al corso.

Articolo 4 - Presentazione domande di ammissione

1. Gli interessati devono presentare domanda di ammissione ai corsi distinta per ogni ordine e grado di scuola, per il quale intendono concorrere, **unicamente on line sul portale PICA**, provvedendo all'inserimento dei dati richiesti. **Non è ammessa la domanda presentata con altre modalità.**

La domanda può essere presentata dalle ore **12,00 (ora italiana) del 16 aprile 2024**. **Il termine perentorio per la presentazione della domanda è il 30 aprile 2024 alle ore 12,00 (ora italiana).**

I candidati devono provvedere al pagamento della tassa di ammissione di **euro 100,00** con il sistema Pago PA, secondo termini e modalità indicate sul portale PICA, al momento della presentazione della domanda di ammissione. **La tassa di ammissione è dovuta per ogni ordine e grado di Scuola per cui si fa domanda.** I candidati che non abbiano pagato tale tassa entro il 30 aprile 2024 alle ore 12 non potranno finalizzare la domanda e pertanto non saranno ammessi al corso o all'eventuale selezione.

La tassa di ammissione non è rimborsabile in alcun caso.

Si consiglia di stampare e conservare la ricevuta, rilasciata dal sistema PICA, al termine della procedura di iscrizione. Tale ricevuta riporta anche un **"numero ID"** che sarà indispensabile per visualizzare in forma anonima qualsiasi informazione inerente alla procedura sarà pubblicata sulla pagina web ["formazione insegnanti"-corsi di specializzazione per il sostegno](#).

Articolo 5 - Selezione per titoli

Qualora le domande di ammissione ad un corso eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, verrà effettuata una selezione per titoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e dell'Allegato A del D.l. 549/2024.

I titoli valutabili sono:

Titoli	Punteggio
Votazione conseguita nel titolo di accesso allo specifico ordine oppure, per gli ITP, votazione conseguita nel diploma di scuola superiore. <i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i>	Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.

⁴ Per quanto riguarda le **classi di insegnamento**, si fa riferimento alla Tabella A del D.P.R 19/2016 come modificato con D.M.259/2017 e D.M n.221/2023 e D.M. n.255/2023. Unicamente per le classi di insegnamento tecnico-pratiche (ITP) si fa riferimento alla Tabella B al D.P.R.19/2016, come modificato dal D.M.259/2017.

<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi</i></p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo</p>
<p>Master universitari e accademici di secondo livello</p> <p><i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>1 punto per ciascun master</p>
<p>Diploma di specializzazione</p> <p><i>Massimo 4 punti complessivi</i></p>	<p>2 punti per ciascun diploma di specializzazione.</p>
<p>Dottorato di ricerca</p> <p><i>Massimo 6 punti complessivi</i></p>	<p>3 punti per ciascun titolo di dottorato</p>
<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.</p> <p><i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1</p>
<p>Servizio di insegnamento su posto di sostegno, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.</p>	<p>3 punti per ciascun anno di servizio su altro grado 6 punti per ciascun anno di servizio prestato nello specifico grado</p>

Articolo 6 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per le selezioni per l'accesso ai corsi di sostegno sono nominate con Decreto del Rettore, che verrà pubblicato alla pagina web dedicata alla [formazione insegnanti"-corsi di specializzazione per il sostegno](#) e all'Albo ufficiale d'Ateneo.
2. Ciascuna Commissione è composta da un numero minimo di tre membri scelti tra professori e ricercatori in servizio presso l'Università di Pisa e/o esperti esterni.

Articolo 7 - Ammissione ai corsi

1. Nel caso in cui il numero di domande di ammissione sia inferiore o uguale al numero dei posti disponibili, per ciascun ordine e grado di Scuola, entro il 20 maggio 2024 verrà pubblicato l'elenco degli ammessi ai

relativi corsi. I posti riservati rimasti vacanti che andranno ad aggiungersi al numero dei posti non riservati saranno conteggiati anche ai fini dell'ammissione alla prova scritta.

2. Nel caso in cui il numero di domande di ammissione sia superiore al numero dei posti disponibili, per ciascun ordine e grado di Scuola, entro il 5 giugno 2024 saranno pubblicate le relative graduatorie di merito.

3. Le graduatorie finali di ogni selezione e/o gli elenchi degli ammessi approvati con Decreto rettorale, saranno pubblicati alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti](#)"- [corsi di specializzazione per il sostegno](#) e sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Ciascuna graduatoria è formata sulla base del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevalgono i candidati con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno (espressa in giorni) nello specifico grado di Scuola per il quale si chiede l'ammissione.

In caso di ulteriore parità prevalgono i candidati anagraficamente più giovani.

L'anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno, per le finalità predette, deve essere dichiarata sul portale PICA al momento dell'iscrizione al concorso, sulla base dei giorni complessivi di insegnamento sul sostegno maturati alla data di scadenza del bando (**30 aprile 2024**).

4. Sono ammessi a ciascun corso i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili indicati nella tabella di cui all'art. 2, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito redatte, per ogni ordine e grado di scuola, sulla base dei criteri sopra riportati.

I posti che si rendono disponibili a seguito della rinuncia o della mancata immatricolazione degli aventi diritto, entro i termini prescritti, sono assegnati tramite successivi scorrimenti fino ad esaurimento della graduatoria. Nel Decreto Rettorale di approvazione delle graduatorie finali sopra indicato, verranno individuate le date dei relativi scorrimenti.

5. Ai sensi del DPR n. 445/2000, qualora l'Amministrazione riscontri la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 8 - Immatricolazione

1. I candidati ammessi a ciascun Corso sono tenuti ad immatricolarsi entro le date perentorie indicate nei Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie o degli elenchi degli ammessi.

2. La contribuzione per l'anno accademico 2023/2024 è di 2.500,00 euro suddivisa in due rate di pari importo, delle quali la prima da versare al momento dell'immatricolazione e la seconda entro i termini che saranno specificati in occasione della pubblicazione delle graduatorie. La contribuzione non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizione economica.

A domanda, sono esonerati totalmente dalla contribuzione, i corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di Ateneo sulla contribuzione degli studenti

3. Le informazioni sull'organizzazione della didattica dei corsi verranno pubblicate, non appena disponibili, nella pagina web "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)", alla sezione dedicata alla didattica.

Articolo 9 - Responsabile del procedimento e trattamento dati personali

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è Gisella Trenta, Direzione Didattica, studenti e internazionalizzazione - Unità Formazione Insegnanti, Tirocini e Apprendistato.

2. Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati e i dati che necessitano un trattamento particolare, obbligatoriamente conferiti, saranno raccolti presso l'Università di Pisa e verranno trattati per le finalità di gestione delle procedure alle quali si riferisce il presente bando. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità informatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di espletare le predette procedure. I suddetti dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi per finalità di gestione delle attività concorsuali. I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le proprie istanze all'indirizzo email alicepostlaurea@adm.unipi.it. L'informativa estesa ai sensi del predetto Regolamento è consultabile al link <https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18487-trattamento-dei-dati-personali-degli-studenti>.

Articolo 10 - Pubblicità, ulteriori informazioni

1. Eventuali informazioni possono essere richieste tramite il portale on-line [Sportello Virtuale](#) all'Unità Formazione insegnanti- segreteria amministrativa.

È altresì attivo lo sportello telefonico (3663433209) e in presenza secondo i seguenti orari:

- **lunedì:** ore 9:00-11:00 - sportello telefonico senza appuntamento
- **martedì:** ore 15:30 - 17:30 sportello soltanto su appuntamento in presenza o telefonico
- **mercoledì:** ore 11:00-13:00 sportello telefonico senza appuntamento
- **giovedì:** ore 11:30 - 13:30 - sportello soltanto su appuntamento in presenza o telefonico
- **venerdì:** ore 9:00-11:00 - sportello telefonico senza appuntamento.

Nei giorni in cui lo sportello telefonico è su appuntamento, gli utenti esterni si dovranno prenotare tramite l'agenda virtuale indicando nel campo "motivazione" anche un recapito telefonico e l'opzione fra lo "sportello telefonico" e quello in "presenza":

- nel caso di "sportello telefonico" gli operatori dell'ufficio contatteranno gli utenti al numero di cellulare indicato nell'agenda virtuale
- nel caso di "sportello in presenza" gli utenti dovranno recarsi presso la segreteria amministrativa dei Corsi di sostegno - Largo Pontecorvo, 3 - Edificio E (piano terra) - Pisa.

Articolo 11 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alla normativa vigente in materia.